

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO CREDIT COLLECTION

Le presenti Condizioni Particolari di Contratto, unitamente a (i) Offerta sottoscritta dal Cliente, (ii) Condizioni Generali di Contratto “*Fornitura di Servizi*”, e (iii) eventuale documentazione tecnica, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto efficace tra le Parti e hanno ad oggetto e regolano l'erogazione da parte di Cerved dei servizi denominati Credit Collection, come di seguito definiti e disciplinati e come circostanziati nell'Offerta.

1. DEFINIZIONI E RINVIO

- 1.1. In aggiunta ai termini e alle espressioni specificamente definiti nelle Condizioni Generali di Contratto, nonché a quelli qui riportati con iniziale maiuscola, i quali devono intendersi con il significato ad essi di volta in volta attribuito, di seguito vengono enunciati ulteriori termini necessari al solo fine dell'erogazione del servizio qui disciplinato. I termini indicati al singolare si intendono anche al plurale e viceversa:
- **Crediti:** indica i crediti insoluti di titolarità del Cliente ovvero di titolarità della mandante del Cliente;
 - **Debitori:** indica i soggetti obbligati ad adempiere le prestazioni a favore del titolare dei Crediti;
 - **Decreto:** il d.lgs. 231/2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;
 - **Pratica:** indica le pratiche di credito come di volta in volta comunicate via PEC dal Cliente a Cerved in relazioni alle quali Cerved si impegna a svolgere i Servizi specificati nell'Offerta;
 - **Recupero Crediti:** indica il servizio, comprensivo di tutte le attività e prestazioni anche accessorie, finalizzato al recupero, sul territorio nazionale o all'estero, di crediti insoluti di titolarità del Cliente attraverso lo svolgimento di attività stragiudiziale e/o di attività a supporto dell'azione giudiziale affidata a legali.
- 1.2. Tutte le clausole previste dal presente Contratto saranno applicate al singolo allegato contrattuale ad eccezione di quelle che siano espressamente derogate nell'allegato medesimo.
- 1.3. La cessazione dell'efficacia del presente Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, comporterà l'automatica cessazione dell'efficacia degli allegati; la cessazione dell'efficacia del singolo allegato non comporterà la cessazione del presente Contratto.

2. DURATA – PERIODO TRASMISSIONE INFORMAZIONI

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 delle Condizioni Generali sono aggiunti i seguenti paragrafi:

Le Parti espressamente concordano che nel più breve tempo possibile, successivamente alla sottoscrizione del Contratto, il Cliente si impegna a trasmettere tutte le informazioni in suo possesso e necessarie a Cerved per l'espletamento dei Servizi (il “**Periodo di Trasmissione delle Informazioni**”).

Decorso il Periodo di Trasmissione delle Informazioni, Cerved espletterà i Servizi entro le tempistiche previste nell'Offerta, il cui termine inizierà a decorrere dalla fine del Periodo di Trasmissione delle Informazioni. I Servizi saranno espletati sulla base delle informazioni trasmesse dal Cliente nel corso del Periodo di Trasmissione delle Informazioni [ovvero delle nuove eventuali informazioni trasmesse dal Cliente nel periodo di vigenza del Contratto].

3. OBBLIGHI DELLE PARTI

- 3.1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 4.1 delle Condizioni Generali, il Cliente si impegna:
- i. a collaborare con Cerved e consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta e completa prestazione dei Servizi, assicurandosi che le informazioni ivi contenute siano veritiere ed accurate sotto ogni profilo. Resta inteso che Cerved non sarà tenuta in alcun modo a verificare l'attendibilità e accuratezza delle informazioni fornite dal Cliente. Qualora la documentazione fornita non risultasse sufficiente, il Cliente si impegna ad effettuare le necessarie integrazioni. Il Cliente è tenuto, inoltre, a rispondere ad ogni eventuale richiesta di ulteriore documentazione e/o informazione proveniente da Cerved, entro i termini e le modalità di volta in volta concordati per iscritto tra le Parti. Resta espressamente inteso tra le Parti che i risultati contenuti nei Deliverables saranno elaborati sulla base delle istruzioni, della documentazione e delle informazioni fornite a Cerved dal Cliente tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: anagrafe dei debitori, esposizione per linea di credito, indicazione della tipologia e valutazione delle relative garanzie;
 - ii. utilizzare i Servizi, i dati e il materiale trasmesso in qualsiasi forma nell'ambito dei Servizi da Cerved – che ne detiene tutti i diritti di riproduzione, traduzione, adattamento, copia, anche parziale con qualsiasi mezzo – a soli fini interni, essendo espressamente vietate la loro cessione o comunicazione a terzi,

commercializzazione o diffusione in qualsiasi forma, fatto salvo l'adempimento ad obblighi normativi e/o regolamentari fermo restando che, in quest'ultimo caso, ove consentito dalla normativa applicabile, il Cliente si impegna ad informare tempestivamente di Cerved di ogni richiesta da parte di autorità competenti.

- iii. affidare a Cerved Pratiche relative a Crediti non prescritti alla data dell'affidamento o, comunque, dare evidenza di aver agito prima di quella data per l'interruzione della prescrizione;
- iv. comunicare tempestivamente e senza giustificato ritardo ogni pagamento ricevuto in relazione alle Pratiche affidate a Cerved, assumendosi di conseguenza ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni subiti derivanti dalla mancata comunicazione;
- v. fornire a Cerved tutti i dati necessari all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi e per gli effetti del Decreto fermo restando che gli obblighi antiriciclaggio relativi alle singole operazioni spetteranno a Cerved solo nell'eventualità in cui Cerved abbia avuto un ruolo nella trasmissione e movimentazione dei mezzi di pagamento al Cliente (come nel caso di assegni circolari o vaglia postali consegnati dal debitore direttamente a Cerved) mentre negli altri casi gli obblighi di adeguata verifica spetteranno al Cliente e Cerved non avrà alcun obbligo al riguardo salvo che non sia espressamente pattuito nell'Offerta un Servizio Addizionale.
- vi. assolvere all'obbligo di identificazione del Cliente (nome, cognome, estremi di documento di identità munito di fotografia in corso di validità), in ottemperanza alle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 115 e 120 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 260 R.D. 635/1940;

3.2. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 4.2 delle Condizioni Generali, Cerved si impegna a:

- i. a fornire le sole attività oggetto dei Servizi, come indicate e descritte nell'Offerta. Cerved, pertanto, non è obbligata ad eseguire prestazioni ulteriori e/o diverse rispetto a quelle indicate nell'Offerta, che saranno eventualmente oggetto di Servizi Addizionali da concordare tra le Parti come anche contemplato dall'art. 2.5 delle Condizioni Generali;
- ii. accettare eventuali pagamenti da parte dei Debitori e/o dei relativi garanti in contanti, nei limiti di quanto stabilito dal Decreto, tramite bonifici, assegni circolari, assegni bancari, assegni postali, bollettini postali e cambiali e a rilasciare loro, per conto del Cliente, quietanza di pagamento per gli importi incassati, senza avere la possibilità, di accordare riduzioni o addivenire a transazioni con il Debitore e/o i relativi garanti, fatta salva espressa indicazione scritta del Cliente;
- iii. versare e/o consegnare al Cliente mensilmente le somme ed i titoli ricevuti dal Debitore e/o dai garanti secondo le modalità definite nell'Offerta, fatti salvi i diversi accordi scritti tra le Parti. nell'ambito dei Servizi, secondo quanto richiesto dal Cliente e definito nell'Offerta, a fornire attività di supporto alle azioni legali per la fase giudiziale del Recupero Crediti. Il Cliente è consapevole ed accetta che l'attività di supporto si limita esclusivamente a: i) generare il contatto tra il Cliente e i legali che riceveranno il mandato generale o speciale direttamente dal Cliente, assicurando che detti legali applichino delle tariffe precedentemente concordate con Cerved; ii) rendere disponibile tramite la Piattaforma il controllo del workflow e la gestione documentale delle Pratiche per le quali è in corso la fase giudiziale del recupero;
- iv. al termine del periodo di affidamento della Pratica per decorrenza dei termini pattuiti o revoca del Cliente o risoluzione del Contratto o, ancora, a completamento del recupero del credito relativo alle Pratiche, su richiesta del Cliente, Cerved si impegna a restituire tutta la documentazione fornita dallo stesso e/o raccolta durante la lavorazione o comunque inerente alle Pratiche gestite.

4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 4.1.** Nell'esecuzione dei Servizi, Cerved sarà designata dal Cliente, senza alcun onere aggiunto, quale Responsabile/ Sub-Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto scritto.
- 4.2.** Eventuali dati di contatto raccolti in esecuzione dei Servizi nell'interesse del Cliente sono raccolti e trattati da Cerved in qualità di responsabile/subresponsabile del trattamento dei dati personali; pertanto, resta inteso che sarà onere del Cliente fornire a Cerved l'informativa da rendere agli Interessati e declinare i consensi secondo le proprie specifiche finalità.
- 4.3.** Il Cliente autorizza fin da ora Cerved ad utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dei Servizi per perseguire proprie finalità volte all'analisi dei risultati emersi e a riutilizzare e/o fornire a terzi tali dati e/o informazioni in forma aggregata.

5. AFFIDAMENTO A TERZI

- 5.1.** In deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni Generali, il Cliente autorizza sin d'ora

Cerved e/o le Consociate ad affidare a terzi, in tutto o in parte, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del Contratto, secondo la loro esclusiva ed insindacabile discrezione, le attività oggetto dello stesso o comunque funzionali alla fornitura dei Servizi.

6. MANLEVA

6.1. In base a quanto previsto dall'art. 1720 del Codice Civile, il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Cerved per qualsiasi danno (anche di natura reputazionale), perdita, responsabilità, costo o spesa di qualsiasi tipo (incluse spese e competenze legali debitamente documentate) che possa sostenere o nelle quali possa incorrere come conseguenza dell'adempimento dei Servizi previste ai sensi del Contratto, nonché come diretta conseguenza di uno dei seguenti eventi:

- i. non veridicità e/o inesattezza e/o incompletezza delle informazioni relative alle Pratiche trasmesse dal Cliente a Cerved;
- ii. dalla mancata consegna e/o dalla consegna in ritardo delle informazioni relative alle Pratiche da parte del Cliente;
- iii. qualora Cerved abbia agito su istruzione impartita dal Cliente. Resta inteso che il Cliente sarà esonerato dal manlevare e tenere indenne Cerved qualora tali danni, perdite, responsabilità, costi o spese siano sopportati o sostenuti in conseguenza di dolo o colpa grave imputabili a Cerved stessa;
- iv. inadempimento, da parte del Cliente e/o di suoi dipendenti, collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo degli obblighi di cui al Contratto.